

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

## COMUNITÀ EUROPEE

1 LUGLIO 1962

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

5° ANNO N. 53

### SOMMARIO

#### COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

##### IL CONSIGLIO

###### Regolamenti

- Regolamento n. 42 del Consiglio relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogramma di uova da cova di volatili da cortile . . . . .* 1565/62
- Regolamento n. 43 del Consiglio relativo all'esportazione da parte del Granducato del Lussemburgo di suini vivi o macellati . . . . .* 1566/62
- Regolamento n. 44 del Consiglio relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per i polli e galline macellati nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 22 del Consiglio . . . . .* 1567/62
- Regolamento n. 45 del Consiglio relativo alla determinazione del prezzo limite delle uova da cova di volatili da cortile . . . . .* 1568/62
- Regolamento n. 46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi . . . . .* 1568/62
- Regolamento n. 47 del Consiglio relativo alla fissazione del prezzo limite applicabile nei confronti dei paesi terzi ai suini macellati . . . . .* 1569/62
- Regolamento n. 48 del Consiglio relativo ai criteri di fissazione degli ammontari forfettari per alcuni cereali, farine, semole e semolini . . . . .* 1570/62
- Regolamento n. 49 del Consiglio che modifica la data di applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune . . . . .* 1571/62
- Regolamento n. 50 del Consiglio relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati . . . . .* 1573/62
- Regolamento n. 51 del Consiglio relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati . . . . .* 1574/62

## SOMMARIO (seguito)

- Regolamento n. 52 del Consiglio relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini vivi . . . . .* 1575/62
- Regolamento n. 53 del Consiglio relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi . . .* 1576/62

## COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA LA COMMISSIONE

- Pubblico avviso alle imprese generali di lavori pubblici dei paesi della Comunità . . . . .* 1578/62

---

### RETTIFICHE

- Rettifica alla decisione del Consiglio relativa alla sospensione di concessioni tariffarie e all'aumento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n. 49 del 25 giugno 1962) . . . . .* 1579/62
- Rettifica alla decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 2 aprile 1962 che modifica la posizione di tariffa 84.59 B « Reattori nucleari » della tariffa doganale comune e che sospende temporaneamente i dazi iscritti in detta posizione di tariffa (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n. 41 del 28 maggio 1962). . . . .* 1579/62

# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## IL CONSIGLIO

### REGOLAMENTI

#### REGOLAMENTO N. 42 DEL CONSIGLIO

**relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogramma di uova da cova di volatili da cortile**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

#### *Articolo 1*

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore delle uova, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase;

Per quanto riguarda le uova da cova di volatili da cortile, il quantitativo di cereali da foraggio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 21 del Consiglio è fissato come segue fino al 31 dicembre 1962 :

Vista la proposta della Commissione,

Belgio	3,38 kg
R.F. di Germania	3,70 kg
Francia	3,89 kg
Italia	4,09 kg
Lussemburgo	3,82 kg
Paesi Bassi	3,22 kg

Considerando che l'importo del prelievo intracomunitario per le uova da cova di volatili da cortile comprende un elemento corrispondente all'incidenza, sui costi d'alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore;

#### *Articolo 2*

Considerando che per il calcolo di tale elemento si deve determinare, per ciascuno Stato membro, il quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogramma di uova da cova di volatili da cortile;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*,

Considerando che per l'applicazione del regolamento n. 21 del Consiglio occorre prendere in considerazione un unico quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogramma di uova da cova e per la produzione di un chilogramma di uova in guscio destinate al consumo e che pertanto occorre applicare a tutte le uova di volatili da cortile il quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogramma di uova in guscio destinate al consumo, già determinato dal Consiglio,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

**REGOLAMENTO N. 43 DEL CONSIGLIO****relativo all'esportazione da parte del Granducato del Lussemburgo  
di suini vivi o macellati**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento n. 20 del Consiglio autorizza il Granducato del Lussemburgo in caso di esportazioni verso uno Stato membro che abbia prezzi meno elevati, a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore ed il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato; che questa facilitazione è concessa al Granducato del Lussemburgo per consentirgli di conservare le proprie esportazioni tradizionali;

Considerando che dal confronto dei prezzi dei cereali da foraggio nel Granducato del Lussemburgo e negli altri Stati membri risulta che l'applicazione dei prelievi previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 20 del Consiglio ai suini vivi o macellati toglierebbe ogni valore economico alla facilitazione riconosciuta al Granducato del Lussemburgo dall'articolo 10 di detto regolamento;

Considerando che per tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano, per i suddetti motivi, i prodotti in questione, è necessario prendere talune misure di deroga alle disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio relative all'applicazione dei prelievi intracomunitari;

Considerando che è necessario evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare da questa misura di deroga; che il Granducato del Lussemburgo

deve adottare all'uopo tutte le disposizioni appropriate;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Il prelievi istituiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 20 del Consiglio non sono applicati in caso di importazione in uno Stato membro di suini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, di suini macellati, esportati sotto il regime previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma di detto regolamento.

*Articolo 2*

Il Granducato del Lussemburgo prende tutte le disposizioni appropriate per evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'applicazione del regime dei prelievi istituito, per i suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

## REGOLAMENTO N. 44 DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per i polli e galline macellati nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 22 del Consiglio

## IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 22 del Consiglio è consentito derogare alle disposizioni relative alla determinazione dell'elemento fisso del prelievo intracomunitario applicabile al pollame macellato, che in tal caso spetta al Consiglio fissare l'ammontare del prelievo,

Considerando che al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 22 del Consiglio la Francia applicava restrizioni quantitative all'importazione di polli e galline macellati nelle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento,

Considerando che in questo caso l'elemento fisso del prelievo deve essere calcolato in modo che la somma risultante dall'addizione dei due elementi del prelievo non superi la differenza tra i prezzi medi di mercato nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore, per i due anni 1960 e 1961,

Considerando che per determinare tali prezzi medi è necessario calcolare, per tutti gli Stati membri, un prezzo d'acquisto nella fase del commercio all'ingrosso, stabilito per qualità comparabili,

Considerando che è necessario tener conto del costo dei trasporti e che occorre valutare tali spese a 0,5000 unità di conto per 100 chilogrammi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'ammontare del prelievo intracomunitario applicabile ai polli e alle galline macellati, espresso

in unità di conto per ogni chilogramma è fissato per le importazioni in Francia, come segue :

- a) per i polli e le galline spennati, svuotati, con la testa e le zampe,
- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| in provenienza dal Belgio      | a 0,1328 |
| in provenienza dai Paesi Bassi | a 0,1288 |
- b) per i polli e le galline spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio,
- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| in provenienza dal Belgio      | a 0,1574 |
| in provenienza dai Paesi Bassi | a 0,1527 |
- c) per i polli e le galline spennati, svuotati senza la testa e le zampe, e senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| in provenienza dal Belgio      | a 0,1695 |
| in provenienza dai Paesi Bassi | a 0,1645 |

2. I polli e le galline macellati presentati sotto una forma che non corrisponde ad alcuno dei tipi di presentazione citati nel paragrafo 1, sono assimilati, per l'applicazione del presente regolamento, alla categoria di polli e di galline la cui presentazione più si ravvicina alla loro.

Tuttavia i polli e le galline macellati il cui tipo di presentazione può essere assimilato sia a due, sia a tre dei tipi di presentazione summenzionati, sono classificati, secondo il caso, in quella di tali categorie per cui il prelievo intracomunitario è più elevato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data d'applicazione del regime dei prelievi istituito, per il pollame macellato, dal regolamento n. 22 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

**REGOLAMENTO N° 45 DEL CONSIGLIO**  
**relativo alla determinazione del prezzo limite delle**  
**uova da cova di volatili da cortile**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali si deve fissare, per le uova da cova di volatili da cortile, un prezzo limite uniforme per la Comunità, tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori,

Considerando che poichè è stato fissato un coefficiente di trasformazione unico per le uova da cova e per le uova in guscio destinate al consumo occorre anche fissare un prezzo limite unico per tutte le uova in guscio di volatili da cortile,

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

*Articolo 1*

Per le uova da cova di volatili da cortile, il prezzo limite previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento n. 21 del Consiglio è fissato a 0,5025 unità di conto per chilogramma d'uova.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione alle uova in guscio del regime dei prelievi istituito dal regolamento n. 21 del Consiglio. È applicabile sino al 31 dicembre 1962, fatti salvi gli adattamenti previsti all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento n. 21 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

**REGOLAMENTO N. 46 DEL CONSIGLIO**

**relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame e in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è opportuno stabilire un rapporto appropriato tra i prelievi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a

185 grammi e quelli applicabili, da un lato, alle uova da cova e, dall'altra, ai volatili da cortile vivi o morti;

Considerando che l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 5 e dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 22 del Consiglio non permette di fissare i prelievi per i volatili da cortile di peso non superiore a 185 grammi ad un ammontare che corrisponda a questo rapporto,

Considerando tuttavia che tale rapporto può essere stabilito se per la determinazione dei prelievi applicabili ai suddetti prodotti si ricorre alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 22 del Con-

siglio, purchè il calcolo dell'elemento a) dei prelievi sia fatto in base ad un coefficiente di trasformazione derivato dal coefficiente di trasformazione per le uova da cova;

Considerando che per tener conto della particolare situazione dei volatili da cortile vivi di un peso non superiore a 185 grammi occorre prevedere misure che derogano alle disposizioni del regolamento n. 22 del Consiglio relative alla fissazione dei prelievi dei prodotti in questione;

Considerando inoltre che il regolamento n. 42 del Consiglio relativo alla determinazione della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilo di uova da cova stabilisce un coefficiente di trasformazione unico per tutte le categorie di pollame; che pertanto è necessario stabilire un coefficiente di trasformazione unico anche per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

1. Per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, l'ammontare del prelievo intracomunitario è fissato, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento n. 22 del Consiglio, secondo le modalità applicabili al

pollame macellato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 di detto regolamento.

Del pari, il prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi è fissato, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento, secondo le modalità applicabili al pollame macellato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento.

2. Tuttavia, per il calcolo dell'elemento a) dei prelievi, il quantitativo di cereali da foraggio previsto all'articolo 3, paragrafo 4, necessario alla produzione di volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi è fissato per tutti gli Stati membri a :

362 grammi

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. È applicabile fino al 31 dicembre 1962.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COUVE de MURVILLE

**REGOLAMENTO N. 47 DEL CONSIGLIO**

**relativo alla fissazione del prezzo limite applicabile nei confronti dei paesi terzi ai suini macellati**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina e in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e

fatte a prezzi anormali, si deve fissare, per i suini macellati, un prezzo limite uniforme per la Comunità tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori;

Considerando che il prezzo limite dev'essere fissato tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite;

Considerando che è opportuno fissare detto prezzo limite in base all'ipotesi di un coefficiente

di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori di 1 : 3,9; che questo coefficiente esprima il rapporto tra il peso vivo del suino ed il peso della sua razione elementare, convertita in peso di cereali da foraggio, tenuto conto dell'alimentazione del suino di latte;

Considerando che ai costi dei cereali da foraggio, bisogna aggiungere il costo di scarico di detti cereali, il costo supplementare dei concentrati proteici e quello della manodopera, le spese per la manutenzione delle porcilaie e per le prestazioni veterinarie, l'ammortamento e gli interessi, i costi di commercializzazione nonché il margine di profitto;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Per i suini macellati il prezzo limite previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, primo comma del regio-

lamento n. 20 del Consiglio è fissato a 54,2750 unità di conto per cento chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione del regime di prelievi istituito dal regolamento n. 20 del Consiglio per suini macellati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COUVE de MURVILLE

**REGOLAMENTO N. 48 DEL CONSIGLIO**

**relativo ai criteri di fissazione degli ammontari forfettari per alcuni cereali, farine, semole e semolini**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che devono essere determinati i criteri applicabili alla fissazione degli ammontari forfettari per i cereali ad eccezione del grano duro, nonché per le farine, le semole e i semolini;

Considerando che detti ammontari forfettari devono essere fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi fra gli Stati membri fino all'instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità sui mercati degli Stati membri di cereali di produzione nazionale o provenienti da altri Stati membri;

Considerando che le disponibilità di prodotti trasformati a base di cereali influenzano il mercato dei cereali e che pertanto gli ammontari forfettari

devono essere fissati tenendo conto non soltanto delle disponibilità di cereali ma anche delle disponibilità di farine, semole e semolini;

Considerando che gli ammontari forfettari devono essere fissati ad un livello tale da impedire che la preferenza per le importazioni in provenienza dagli Stati membri sia comunque annullata dall'applicazione dei criteri e delle modalità di modificazione dei prelievi;

Considerando che nel fissare gli ammontari forfettari relativi alle farine, alle semole e ai semolini, si deve inoltre tener conto della necessità di ridurre di due quindicesimi all'anno il livello della protezione per l'industria di trasformazione, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime dei prelievi;

Considerando che gli ammontari forfettari per le farine, le semole e i semolini non possono quindi essere inferiori all'ammontare raggiunto ogni anno dalla riduzione del livello della protezione dell'industria di trasformazione;

Considerando che gli ammontari forfettari non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :***Articolo 1*

Per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, gli ammontari forfettari sono fissati in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

*Articolo 2*

Gli ammontari forfettari devono essere fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi tra gli Stati membri fino all'instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità sui mercati di tali Stati di cereali, ad eccezione del grano duro, e di farine di frumento, di spelta, di frumento segalato e di segale, nonchè di semole e semolini di frumento di produzione nazionale o provenienti da altri Stati membri,

*Articolo 3*

Gli ammontari forfettari devono essere fissati tenendo conto tanto degli elementi ricavati dall'osservazione degli scambi intracomunitari, quanto delle prospettive di evoluzione dei mercati degli Stati membri.

*Articolo 4*

Gli ammontari forfettari devono essere fissati in modo da non provocare, di per se stessi; un aumento improvviso e anormale delle correnti di scambio.

*Articolo 5*

Gli ammontari forfettari devono essere fissati in modo che la preferenza per le importazioni in

provenienza dagli Stati membri non sia comunque annullata dall'applicazione dei criteri e delle modalità di modificazione dei prelievi, adottati in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 19 del Consiglio.

*Articolo 6*

Gli ammontari forfettari per le farine di frumento, di spelta, di frumento segalato e segale, nonchè per le semole e i semolini di frumento, non devono essere inferiori all'ammontare raggiunto ogni anno dalla riduzione del livello della protezione dell'industria di trasformazione corrispondente, riduzione che deve essere pari a 2/15 all'anno.

*Articolo 7*

Gli ammontari forfettari devono avere un valore uniforme per tutti gli Stati membri.

Qualora gli obiettivi indicati negli articoli 2 e 4 non fossero raggiunti, potrà essere fissato un ammontare forfettario differenziato, secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio e rispettando il principio della non discriminazione.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

**REGOLAMENTO N. 49 DEL CONSIGLIO**

**che modifica la data di applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42, 43 e 44,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i regolamenti n. da 19 a 23, 25 e 26 del Consiglio relativi alla politica agricola comune, nonchè la decisione del Consiglio relativa

ai prezzi minimi prevedono che le loro disposizioni saranno poste in applicazione, per l'essenziale, il 1° luglio 1962,

Considerando che conviene lasciare agli Stati membri un termine ragionevole affinché possano essere effettivamente posti in opera gli atti di cui sopra e le misure di esecuzione adottate dal Consiglio o dalla Commissione, talune delle quali hanno potuto essere adottate solamente poco prima del 1° luglio 1962,

Considerando tuttavia che nella Comunità la campagna di commercializzazione dei cereali, ad eccezione del granturco, inizia all'incirca il 1° luglio di ogni anno e che pertanto, per quanto riguarda la campagna 1962-1963 potrebbe verificarsi la necessità di talune misure da applicare nel mercato interno :

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

1. La data del 30 luglio 1962 è sostituita alla data del 1° luglio 1962 :

a) negli articoli 23 e 29 del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

b) negli articoli 17 e 23 del regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

c) negli articoli 13, 14 e 20 del regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

d) negli articoli 14 e 20 del regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

e) nell'articolo 2, paragrafo 3, e nell'articolo 16 del regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla

graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

f) nell'articolo 8 del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

g) nell'articolo 5 del regolamento n. 26 del Consiglio relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli;

h) nell'articolo 11 della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

2. La data del 29 luglio 1962 è sostituita alla data del 30 giugno 1962 prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 23 del Consiglio, già citato.

3. Tuttavia, per l'applicazione dei già citati regolamenti n. da 19 a 22 del Consiglio, il primo anno di applicazione del regime dei prelievi sarà considerato come concluso il 30 giugno 1963.

4. A decorrere dal 1° luglio 1962 i Governi degli Stati membri pongono in atto, sul mercato interno, tutte le misure necessarie al fine di consentire l'applicazione a partire dal 30 luglio 1962 delle disposizioni del regolamento n. 19 del Consiglio relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

## REGOLAMENTO N. 50 DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati

## IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per i suini macellati l'ammontare dei prelievi intracomunitari si compone, per ciascuno Stato membro, dei due elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio;

Considerando che per la fissazione dell'elemento mobile del prelievo è opportuno tener conto :

— del quantitativo di cereali da foraggio, rappresentativo per tutti gli Stati membri, necessario per la produzione di un chilogramma di carne suina, assumendo che tale quantità è pari a 4,2 chilogrammi,

— della composizione della razione alimentare rappresentativa per ciascuno Stato membro,

— dell'evoluzione dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio nella fase del commercio all'ingrosso, rilevati in ciascuno Stato membro durante il periodo dal 1° luglio 1961 al 28 febbraio 1962;

Considerando che per il calcolo dell'elemento fisso del prelievo occorre determinare per qualità comparabile di suini macellati, la media delle quotazioni medie rilevate in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi delle principali zone di consumo; che, tuttavia nel caso in cui le quotazioni vengano rilevate soltanto per i suini vivi, occorre prendere in considerazione, per i suini macellati, un prezzo corrispondente al 130 % di quello dei suini vivi;

Considerando che il periodo scelto per il calcolo dei prezzi medi corrisponde all'ultimo ciclo completo di prezzi, la cui fine è fissata al 31 dicembre 1961; che la durata di tale ciclo è di 36 mesi per la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia, e di 30 mesi per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi;

Considerando che per il calcolo dei due elementi del prelievo si rettificano i valori iniziali al fine di renderli comparabili; che occorre in particolare

tener conto dei costi dei trasporti deducendo dall'elemento fisso del prelievo un ammontare forfettario di 0,5000 unità di conto per 100 chilogrammi negli scambi tra gli Stati membri, ad eccezione degli scambi tra il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, per i quali non si procede ad alcuna deduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## Articolo 1

L'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati, espresso in unità di conto per 100 chilogrammi di suino macellato, è fissato come segue :

a) per le importazioni verso il Belgio :

in provenienza		
dalla Germania	0	unità di conto
dalla Francia	6,3988	—
dall'Italia	8,1165	—
dal Lussemburgo	0	—
dai Paesi Bassi	6,6140	—

b) per le importazioni verso la Germania :

in provenienza		
dal Belgio	18,6150	unità di conto
dalla Francia	12,3535	—
dall'Italia	10,7048	—
dal Lussemburgo	1,6485	—
dai Paesi Bassi	22,2795	—

c) per le importazioni verso la Francia :

in provenienza		
dal Belgio	5,7615	unità di conto
dalla Germania	0	—
dall'Italia	1,7178	—
dal Lussemburgo	0	—
dai Paesi Bassi	9,4260	—

d) per le importazioni verso l'Italia :

in provenienza		
dal Belgio	10,2900	unità di conto
dalla Germania	0	—
dalla Francia	4,0285	—
dal Lussemburgo	0	—
dai Paesi Bassi	13,9545	—

e) per le importazioni verso il Lussemburgo :

Articolo 2

in provenienza

dal Belgio	25,2860	unità di conto
dalla Germania	3,5000	—
dalla Francia	18,5245	—
dall'Italia	13,9960	—
dai Paesi Bassi	28,9505	—

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

f) per le importazioni verso i Paesi Bassi :

in provenienza

dal Belgio	0	unità di conto
dalla Germania	0	—
dalla Francia	0	—
dall'Italia	1,5025	—
dal Lussemburgo	0	—

Fatto a Bruxelles il 29 giugno 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

### REGOLAMENTO N. 51 DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento del Consiglio n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per i suini macellati, l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi si compone, per ciascuno Stato membro, dei tre elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio;

Considerando per la fissazione dei prelievi che i Paesi Bassi sono lo Stato membro nel quale il prezzo dei suini macellati è il più basso; che l'ammontare del prelievo intracomunitario applicabile alle importazioni in provenienza da detto Stato membro, fissato dal regolamento n. 50 del Consiglio, deve essere preso in considerazione per la determinazione del primo elemento;

Considerando che, per la fissazione del secondo elemento del prelievo, è opportuno tener conto :

— del quantitativo di cereali da foraggio, rappresentativo per tutti gli Stati membri, necessario per la produzione di un chilogramma di carne suina, assumendo che tale quantità è pari a Kg 4,2;

— della composizione della razione alimentare rappresentativa nei Paesi Bassi e dell'evoluzione dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio nella

fase del commercio all'ingrosso, constatati in detto Stato membro durante il periodo dal 1° ottobre 1961 al 31 marzo 1962, tenuto conto che i Paesi Bassi sono lo Stato membro nel quale il prezzo medio dei suini macellati è il più basso;

— dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio, sul mercato mondiale durante lo stesso periodo, determinati sulla base dei prezzi cif maggiorati delle spese di scarico;

Considerando che bisogna fissare il terzo elemento del prelievo al 2 % della media dei prezzi d'offerta, ponderata sulla base dei quantitativi importati negli Stati membri durante l'anno precedente l'entrata in vigore del regime dei prelievi; che tale media corrisponde a 63,2575 unità di conto per 100 Kg di suino macellato; che questo importo non è inferiore al prezzo limite fissato dal regolamento n. 47 del Consiglio;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

Articolo 1

Per i suini macellati, l'ammontare dei prelievi applicabili nei confronti dei paesi terzi, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di suino macellato, è fissato come segue :

per le importazioni

in Belgio	12,8910	unità di conto
in Germania	28,5565	—
in Francia	15,7030	—
in Italia	20,2315	—

nel Lussemburgo	35,2275	unità di conto
nei Paesi Bassi	6,2770	—

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

### Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione del regime dei prelievi istituito, per i suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

## REGOLAMENTO N. 52 DEL CONSIGLIO

**relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini vivi**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, deve essere fissato, in base all'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati; che il regolamento n. 50 del Consiglio ha fissato l'ammontare del prelievo intracomunitario applicabile ai suini macellati; che è opportuno prendere in considerazione per tutti gli Stati membri un rapporto unico del 76,9 % tra il prezzo dei suini vivi e quello dei suini macellati;

Considerando che le scrofe vive da macello sono vendute sul mercato ad un prezzo inferiore del 12 % in media a quello degli altri animali vivi della specie suina e che è quindi opportuno prevedere, per tali animali, un prelievo intracomunitario particolare; che è pertanto opportuno che i prelievi intracomunitari applicabili alle scrofe vive da macello siano fissati ad un livello inferiore del 12 % a quello dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili agli altri animali vivi della specie suina,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

### Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, per i suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura,

l'ammontare dei prelievi intracomunitari, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di peso vivo, è fissato come segue :

a) *Per le importazioni in Belgio provenienti da :*

Germania	0	unità di conto
Francia	4,9207	—
Italia	6,2416	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	5,0862	—

b) *Per le importazioni in Germania provenienti da :*

Belgio	14,3149	unità di conto
Francia	9,4998	—
Italia	8,2320	—
Lussemburgo	1,2677	—
Paesi Bassi	17,1329	—

c) *Per le importazioni in Francia provenienti da :*

Belgio	4,4306	unità di conto
Germania	0	—
Italia	1,3210	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	7,2486	—

d) *Per le importazioni in Italia provenienti da :*

Belgio	7,9130	unità di conto
Germania	0	—
Francia	3,0979	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	10,7310	—

e) *Per le importazioni in Lussemburgo provenienti da :*

Belgio	19,4449	unità di conto
Germania	2,6915	—
Francia	14,2453	—
Italia	10,7629	—
Paesi Bassi	22,2629	—

f) *Per le importazioni nei Paesi Bassi provenienti da :*

Belgio	0	unità di conto
Germania	0	—
Francia	0	—
Italia	1,1554	—
Lussemburgo	0	—

Francia	2,7262	unità di conto
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	9,4433	—

e) *Per le importazioni in Lussemburgo provenienti da :*

Belgio	17,1115	unità di conto
Germania	2,3685	—
Francia	12,5359	—
Italia	9,4714	—
Paesi Bassi	19,5914	—

#### Articolo 2

1. Per le scrofe da macello vive, l'ammontare dei prelievi intracomunitari, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di peso vivo, è fissato come segue :

a) *Per le importazioni in Belgio provenienti da :*

Germania	0	unità di conto
Francia	4,3302	—
Italia	5,4926	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	4,4759	—

b) *Per le importazioni in Germania provenienti da :*

Belgio	12,5971	unità di conto
Francia	8,3598	—
Italia	7,2442	—
Lussemburgo	1,1156	—
Paesi Bassi	15,0770	—

c) *Per le importazioni in Francia provenienti da :*

Belgio	3,8989	unità di conto
Germania	0	—
Italia	1,1625	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	6,3788	—

d) *Per le importazioni in Italia provenienti da :*

Belgio	6,9634	unità di conto
Germania	0	—

f) *Per le importazioni nei Paesi Bassi provenienti da :*

Belgio	0	unità di conto
Germania	0	—
Francia	0	—
Italia	1,0168	—
Lussemburgo	0	—

2. Il presente articolo si applica alle femmine della specie suina che abbiano figliato almeno una volta e che pesino almeno 160 chilogrammi.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data d'applicazione del regime dei prelievi istituito, per suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COUVE de MURVILLE

### REGOLAMENTO N. 53 DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione

comune dei mercati nel settore delle carni suine e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi diversi dai riproduttori di razza pura deve essere

fissato, per ciascuno Stato membro, in base all'ammontare dei prelievi fissati nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati; che il regolamento n. 51 del Consiglio ha fissato l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabile ai suini macellati; che è opportuno prendere in considerazione per tutti gli Stati membri un rapporto unico del 76,9 % tra il prezzo dei suini vivi e quello dei suini macellati;

Considerando che le scrofe da macello vive sono vendute sul mercato a un prezzo inferiore, del 12 % in media, a quello degli altri animali vivi della specie suina e che è quindi opportuno prevedere per tali animali un prelievo particolare nei confronti dei paesi terzi; che è pertanto opportuno che i prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili alle scrofe vive da macello siano fissati ad un livello inferiore del 12 % a quello dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili agli altri animali vivi della specie suina;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 per i suini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di peso vivo, è fissato come segue :

per le importazioni

in Belgio	9,9132	unità di conto
in Germania	21,9599	—
in Francia	12,0756	—
in Italia	15,5580	—
nel Lussemburgo	27,0899	—
nei Paesi Bassi	4,8270	—

*Articolo 2*

1. Per le scrofe da macello vive l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di peso vivo, è fissato come segue :

per le importazioni

in Belgio	8,7236	unità di conto
in Germania	19,3247	—
in Francia	10,6265	—
in Italia	13,6910	—
nel Lussemburgo	23,8391	—
nei Paesi Bassi	4,2478	—

2. Il presente articolo si applica alle femmine della specie suina che abbiano figliato almeno una volta e che pesino almeno 160 chilogrammi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione del regime dei prelievi istituito per i suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE de MURVILLE**

# COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

## LA COMMISSIONE

### **Pubblico avviso alle imprese generali di lavori pubblici dei paesi della Comunità**

La Comunità Europea dell'Energia Atomica sta prendendo opportuni provvedimenti per indire, se del caso, all'inizio del quarto trimestre 1962, una licitazione privata per un complesso di edifici destinati a un reattore per prove specifiche della serie Orgel (ESSOR) e relativi annessi, da costruirsi eventualmente presso il proprio centro comune di ricerche di Ispra (provincia di Varese), Italia.

La Comunità Europea dell'Energia Atomica invita le imprese interessate in grado di eseguire detta costruzione, per il caso che la Commissione decidesse di realizzarla, a rivolgersi per iscritto alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, allegando le referenze relative a lavori di importanza analoga precedentemente eseguiti. Le comunicazioni dovranno pervenire non oltre il 10 settembre 1962 al seguente

*Indirizzo :*

Comunità Europea dell'Energia Atomica  
Programma Orgel  
51, rue Belliard  
Bruxelles 4  
Belgio

La licitazione privata indicherà i dati tecnici (compresi ventilazione e fluidi di servizio) relativi alla costruzione :

— *dell'edificio del reattore* (sbancamento — basamento — rustico — finiture)

Superficie al livello del suolo	1.600 m <sup>2</sup> circa
Superficie solai	6.400 m <sup>2</sup> —
Volume interrato	23.000 m <sup>3</sup> —
Volume al di sopra del suolo	11.000 m <sup>3</sup> —

— *degli edifici di controllo, refrigeranti atmosferici e edifici annessi* (rustico, finiture, per il 10-20 % laboratori e officine caldi)

Superficie al livello del suolo	5.700 m <sup>2</sup> circa
Superficie solai	14.000 m <sup>2</sup> —
Volume interrato	20.000 m <sup>3</sup> —
Volume al di sopra del suolo	50.000 m <sup>3</sup> —

I lavori dovrebbero avere inizio ai primi di aprile del 1963 ed essere ripartiti su due anni.

## RETTIFICHE

**Rettifica alla decisione del Consiglio relativa alla sospensione di concessioni tariffarie e all'aumento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America**

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 49 del 25 giugno 1962)

Pagina 1519/62 :

Leggere gli allegati I e II a questa decisione come segue :

## ALLEGATO I

T.E.C.	Prodotto	Aliquota TEC iniziale	Aliquota TEC negoziata
39.02 B I a)	Polietilene, sotto una delle forme previste dalla nota 3 a e b del Capitolo 39	20 %	20 %
39.02 B IV a)	Polistirene e suoi copolimeri sotto una delle forme previste dalla nota 3 a e b del Capitolo 39	20 %	20 %
51.04 A	Tessuti di fibre tessili sintetiche	21 %	17 %
51.04 B	Tessuti di fibre tessili artificiali	20 %	16 %
32.09 A II	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture, ad esclusione dell'essenza di perle o essenza d'Oriente; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture.	19 %	15 %

## ALLEGATO II

T.E.C.	Prodotto	Aliquota TEC iniziale	Aliquota TEC negoziata
39.02 B I a)	Polietilene, sotto una delle forme previste dalla nota 3 a e b del Capitolo 39	20 %	40 %
39.02 B IV a)	Polistirene e suoi copolimeri sotto una delle forme previste dalla nota 3 a e b del Capitolo 39	20 %	40 %
51.04 A	Tessuti di fibre tessili sintetiche	21 %	40 %
51.04 B	Tessuti di fibre tessili artificiali	20 %	40 %

**Rettifica alla decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 2 aprile 1962 che modifica la posizione di tariffa 84.59 B « Reattori nucleari » della tariffa doganale comune e che sospende temporaneamente i dazi iscritti in detta posizione di tariffa**

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 41 del 28 maggio 1962)

Pagina 1281/62, colonna di destra, articolo primo :

*anzichè* : L'ultimo considerando degli articoli 1 e 2 ...

*leggasi* : L'ultimo considerando e gli articoli 1 e 2 ...



**ESTRATTO DEL CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**Pubblicazioni della Comunità Economica Europea**

Rif. N.	OPUSCOLI	Prezzi	
		Lit.	Fr.b.
9538	Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (Mercato comune) e documenti allegati . . . . .	375	30,—
1931b	Treaty establishing the European Economic Community and connected documents . . . . .	800	65,—
4266	Terza relazione generale sull'attività della Comunità . . . . .	750	60,—
1001	Relazione sulla evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1959 (Allegato alla III relazione generale) . . . . .	1.000	80,—
1006	Quarta relazione generale sull'attività della Comunità (1961) . . . . .	750	60,—
1008	Relazione sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1960 (Allegato alla Quarta relazione generale) . . . . .	1.000	80,—
2079	Relazione sulla situazione economica dei paesi della Comunità (1958) . . . . .	2.500	200,—
2081	Documento di lavoro sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. . . . .	560	45,—
2084	La recente evoluzione della situazione economica (1958) . . . . .	430	35,—
8001	Relazione sulla situazione sociale nei paesi d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea . . . . .	2.500	200,—
8006	Repertorio delle Organizzazioni agricole non governative raggruppate nel quadro della C.E.E. (1960) . . . . .	1.850	150,—
707	Les grandes régions agricoles de la C.E.E. (N. 1 — Serie Agricoltura) <sup>(1)</sup> . . . . .	870	70,—
8005	Tendenze della produzione e del consumo di generi alimentari (n. 2 — Serie agricoltura) . . . . .	1.870	150,—
8080	Méthodes et possibilités d'établissement des projections à long terme pour la production agricole (N. 3 — Serie Agricoltura) <sup>(1)</sup> . . . . .	1.500	120,—
8020	La politica economica regionale, condizione di successo della politica agraria (n. 4 — Serie agricoltura) . . . . .	370	30,—
8022	L'augmentation de la production de viande bovine (N. 5 — Serie Agricoltura) <sup>(1)</sup> . . . . .	3.120	250,—
8025	Studio di diritto comparato sui rapporti fra il locatore e l'affittuario di fondi rustici (N. 6 — Serie Agricoltura) . . . . .	750	60,—
8003	Repertorio degli organismi comuni istituiti nell'ambito della Comunità Economica Europea dalle associazioni industriali, artigiane e commerciali dei sei paesi . . . . .	1.250	100,—
8010	Andamento dell'occupazione negli Stati membri . . . . .	1.500	120,—
8014	Tariffa doganale delle Comunità Europee . . . . .	3.750	300,—
8021	Repertorio di organizzazioni la cui attività si estende all'Africa ed al Madagascar . . . . .	1.000	80,—
1003	Prima Relazione annuale sull'applicazione dei Regolamenti per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1961) . . . . .	1.000	80,—

<sup>(1)</sup> Queste pubblicazioni sono disponibili pure in tedesco.

**PERIODICI**

— Bollettino della C.E.E.	(Abbonamento annuale)	2.500	200,—
	- (Numero separato)	250	20,—
— Grafici e note rapide sulla congiuntura nella Comunità	(Abbonamento annuale)	3.120 (*)	250,— (*)
	(Numero separato)	310	25,—
— Rapporto trimestrale sulla congiuntura	(Abbonamento annuale)	4.370 (*)	350,— (*)
	(Numero separato)	1.250	100,—

(\*) Prezzo dei due abbonamenti Lit. 6.250 (Fr.b. 500,—).

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a : « H. M. Stationery Office », P.O. Box 569 — London S.E. 1.